

BONUS VALORIZZAZIONE LEGGE 160/2020: la UIL SCUOLA di Bergamo dice NO a chi continua ad applicare la discrezionalità.

La legge 160/2019 ha definitivamente archiviato il comma 126 della legge 107/2015 detta "Buona Scuola" dal governo Renzi: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". Purtroppo apprendiamo nelle contrattazioni di Istituto ma anche da comunicati di un noto sindacato esclusivo di Dirigenti Scolastici, un superamento del suddetto comma, affermando che la legge 107 non è stata abrogata e che dunque, nonostante la sua nuova destinazione nel FIS e che i destinatari possano essere tutto il personale della scuola, debba comunque rimanere uno strumento di premialità e che debba continuare ad esistere a disposizione del DS secondo i criteri del Comitato di Valutazione.

Come UIL Scuola siamo convinti che con l'entrata in vigore del comma 29 della legge 160/2019 è stata cancellato uno strumento iniquo e spesso utilizzato in modo non sempre trasparente da parte dei Dirigenti Scolastici e che il riversamento di quanto previsto dalla valorizzazione nel FIS rappresenti un ulteriore smantellamento della legge 107/2015 che spesso ha creato differenziazione tra il personale della scuola.

Invitiamo la RSU di Istituto a chiedere che nessuna risorsa del fondo per la premialità rimanga a disposizione del Dirigente Scolastico ma che questo venga riversato totalmente a beneficio di tutte le attività progettuali e organizzative della Scuola destinando, secondo percentuali, carico di lavoro, ecc. a favore del personale docente e ATA.

La Uil Scuola di Bergamo contesta quanto segue: *"il dirigente sottopone alla parte sindacale la sua proposta contrattuale, impegnando una quota delle risorse destinate ai docenti per la valorizzazione degli stessi ex art. 1 cc. 126-128 della legge 107/2015 e art. 22 c. 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018"*, e afferma che tutte le risorse, così come previste dalla legge 160 art. 1 comma 249 siano a totale disponibilità del tavolo contrattuale che ne definirà la destinazione.

Bergamo, 14/11/2020